

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

LEGAL

NEWSLETTER / MAGGIO 2018

 PIROLAPENNUTOZEI.IT
 PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
 @STUDIO_PIROLA
 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

LEGISLAZIONE

- 1.1 3
Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54 - *"Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161"* (G.U. del 26-5-2018 n. 121)

PRASSI

- 2.1 4
CNCCEC – Documento *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate"*

GIURISPRUDENZA

- 3.1 6
Sale and lease back - presupposti di validità - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 28 maggio 2018, n. 13305
- 3.2 6
Società - impugnazione delibere - Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 22 maggio 2018, n. 12583

LEGISLAZIONE

1.1

Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54 - "Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161" (G.U. del 26-5-2018, n. 121)

Con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2018, n. 121, e in vigore dal 25 giugno 2018, il Legislatore ha definito il nuovo regime delle incompatibilità per le nomine degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori e dei curatori fallimentari nelle procedure concorsuali, apportando modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e alla legge fallimentare.

In particolare, il decreto prevede l'incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali per rapporti di parentela, affinità, convivenza o rapporti di assidua frequentazione con i magistrati dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che conferisce l'incarico. Spetta al Presidente della Corte di appello il potere di vigilanza sulle nomine.

Il decreto prevede l'incompatibilità delle figure degli amministratori giudiziari e dei loro coadiutori, per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che conferisce l'incarico.

L'Amministratore giudiziario ed il curatore fallimentare al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla nomina, sono tenuti a depositare, presso la cancelleria da cui hanno ricevuto l'incarico, una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità. Il coadiutore nominato dall'Amministratore giudiziario deve consegnare la stessa dichiarazione all'amministratore che deve, entro i due giorni successivi al ricevimento, consegnarla alla cancelleria.

PRASSI

2.1

CNCCEC – Documento “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*”

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento dal titolo “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*” che aggiorna la precedente versione del 2015. Il documento contiene indicazioni per i sindaci di società che siano ammesse alla negoziazione sul mercato (AIM) e per le società aperte non quotate. Le Norme riportano, infatti, i Principi applicabili in via generale ai collegi sindacali delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, principi che devono comunque essere integrati con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati ed applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società.

Il Consiglio evidenzia che la struttura delle Norme non ha conosciuto significative modifiche rispetto alla versione precedente, infatti, ogni norma, corredata dai Riferimenti normativi, risulta composta da:

- *Principi*, che indirizzano l’attività del collegio;
- *Criteri applicativi*, che indicano soluzioni e modalità operative per adeguare l’attività dell’organo alle regole dichiarate nei Principi;
- *Commento*, che presenta note esplicative in relazione alle prescrizioni dei Principi e alla normativa applicabile.

Le modifiche sono invece state apportate all’interno delle singole sezioni “*al fine di adeguare i contenuti delle Norme al mutato contesto normativo, con particolare riferimento al ruolo che il collegio ricopre quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli Enti di interessi pubblico*”.

Il documento, inoltre, rileva l’importanza dell’ordinaria collaborazione e del continuo scambio di informazioni con le funzioni aziendali che assolvono specifici compiti di controllo interno, con i comitati endoconsiliari e, in particolare, con il comitato controllo e rischi, quando esistente.

Inoltre il documento riporta:

- la trattazione separata nell’ambito di Norme specificatamente dedicate alle tematiche di cui al novellato art. 19 del D.lgs. n. 39/2010, relative ai rapporti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile con il revisore legale o con la società di revisione;
- l’introduzione della nuova Norma Q.1.1. relativa all’autovalutazione del collegio sindacale che esplicita

la necessità che l'organo di controllo si sottoponga, assumendone diretta responsabilità, ad un periodico processo interno di valutazione circa la permanenza dei requisiti di idoneità dei componenti e circa la correttezza e l'efficacia del proprio funzionamento.

GIURISPRUDENZA

3.1

***Sale and lease back* - presupposti di validità - Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza del 28 maggio 2018, n. 13305**

Con l'Ordinanza del 28 maggio 2018, n. 13305, la Corte di Cassazione si è occupata dell'individuazione dei presupposti di validità del contratto di *sale and lease back* ed i suoi profili di nullità per la lesione del principio di cui all'art. 2744 cc. (divieto del patto commissorio). In particolare, sulla base di un precedente orientamento giurisprudenziale, la Corte ha chiarito che deve ritenersi nullo il contratto di *sale and lease back* per violazione del divieto di patto commissorio qualora nel contratto sussistano una serie di elementi di devianza rispetto al modello socialmente tipico di negozio. Ciò si verifica nel caso in cui il bene non risulti strumentale all'impresa, il prezzo pagato non sia proporzionato al valore di mercato dell'immobile e soprattutto in mancanza di una sorta di "*patto marciano*" idoneo a scongiurare la nullità del contratto per illiceità della causa e che preveda un apposito meccanismo o procedimento di stima del bene, entro tempi certi e con modalità predefinite, tale da assicurare una valutazione imparziale ed oggettiva, e così da garantire che l'eventuale perdita della proprietà sarebbe avvenuta al giusto prezzo, con obbligo dei creditori di restituire l'eventuale surplus, onde ripristinare l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.

3.2

Società - impugnazione delibere - Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 22 maggio 2018, n. 12583

Con l'Ordinanza del 22 maggio 2018, n. 12583, la Corte di Cassazione ha chiarito che la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio societario non può essere devoluta agli arbitri neppure, come nel caso di specie, in virtù della clausola compromissoria prevista dallo statuto data l'indisponibilità dei diritti protetti dalle norme di diritto – inderogabili – dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio in favore dei soci e di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società.

LEGAL NEWSLETTER | MAGGIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MAGGIO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM